



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6884/2020 r.g. promossa da [REDACTED]
[REDACTED] C.F. [REDACTED] con il patrocinio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

ATTRICE OPPONENTE

Contro

[REDACTED] C.F. [REDACTED] in persona
del Legale Rappresentante Dr.ssa [REDACTED] con il patrocinio dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 19.01.2023 qui richiamato *per relationem* ed, in particolare, parte opponente come da note scritte autorizzate di udienza depositate in data 09.01.2023 e parte opposta come da note scritte di udienza autorizzate depositate in data 13.01.2023;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.





MOTIVI DELLA DECISIONE

(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)

- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale "*svolgimento del processo*", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "*la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione*";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "*concisamente*" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - "*rilevanti ai fini della decisione*" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'*error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque





attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,

- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936, Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);

osserva:

- con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11.09.20 [REDACTED] proponeva tempestiva opposizione avverso il D.I. n. 179/2020 (R.G. n. 10941/2019) del Tribunale di Verona (notificato in data 03.07.2020) con il quale alla medesima veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 41.916,94, oltre accessori e spese come meglio determinati in decreto, per crediti derivanti dal mancato adempimento di obbligazioni sorte in forza del contratto di finanziamento n. 17170163 stipulato dal sig. [REDACTED] con [REDACTED] e sottoscritto dall'opponente in qualità di coobbligata (credito poi ceduto *pro soluto* da [REDACTED] a [REDACTED] e, successivamente, da quest'ultima all'odierna opposta);





- con l'atto introduttivo parte opponente chiedeva, in via principale, la declaratoria di nullità e, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo, in senso sostanziale:

a) il difetto di legittimazione attiva in capo a [REDACTED] per mancanza di prova che il contratto azionato fosse compreso nel contratto di cessione;

b) la nullità del contratto di credito al consumo per violazione dell'art. 117 T.U.B. e degli artt. 4, par. II e V della direttiva comunitaria 93/13/CEE;

c) la mancata indicazione del regime finanziario del prestito ed assenza del piano di ammortamento;

d) la violazione degli artt. 121 e 125 T.U.B. per erroneità del T.A.E.G. indicato nel contratto;

e) la risoluzione del contratto e conseguente impossibilità di chiedere gli interessi contrattuali di mora;

f) l'illegittimità del regime finanziario dell'interesse composto *tout court* per violazione degli artt. 821 c. 3 c.c. e 1283 c.c.;

- in data 28.01.21 si costituiva in giudizio la convenuta opposta insistendo per il rigetto della proposta opposizione e chiedendo:

a) in via pregiudiziale, il rigetto della domanda volta a sospendere il presente giudizio al fine di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia *ex art. 267 T.U.E.*;

b) in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e del termine per attivare il procedimento di mediazione;

c) in via principale, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati nella propria comparsa di costituzione, da intendersi in questa sede richiamati *per relationem*;





d) in via subordinata, previa dichiarazione della validità ed efficacia del contratto oggetto di causa, la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 41.916,94, oltre interessi di mora;

- con ordinanza del 05.04.21, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'opposta a causa della mancata allegazione del piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento azionato in via monitoria, e veniva assegnato termine alla medesima per proporre domanda di mediazione;

- all'udienza del 05.10.21 si dava atto che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo per mancata comparizione della parte opponente ed il giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.;

- in data 14.04.22, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., veniva esperito il tentativo di conciliazione delle parti, che, tuttavia, falliva a seguito della mancata adesione di parte opponente;

- l'istruttoria del presente giudizio si era articolata nella sola produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali;

- quindi, sulle conclusioni precisate all'udienza del 19.01.23, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Sulla base degli atti e dell'istruttoria svolta risultino provate, **in fatto**, le seguenti circostanze:

1) in data 05.02.2010, il sig. [REDACTED] stipulava con [REDACTED] il contratto di finanziamento n. 17170163 (con una durata di anni 15) e la sig.ra [REDACTED] sottoscriveva suddetto contratto in qualità di coobbligata (doc. 3 fascicolo monitorio);





- 2) in data 28.07.16, a seguito di mancata regolare corresponsione di alcune rate mensili da parte del debitore principale, [REDACTED] si avvaleva della facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio);
- 3) con contratto di cessione *pro soluto* del 19.12.17, il credito in esame veniva ceduto da [REDACTED] a [REDACTED] (doc. 4 fascicolo monitorio);
- 4) in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29.06.18 n. 80866 Rep./n. 15510 Racc., l'odierna opposta [REDACTED] – appartenente al [REDACTED] e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [REDACTED] quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di [REDACTED] – diveniva titolare di suddetto credito (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio);
- 5) in data 10.10.2016 venivano notificate al debitore principale e alla coobbligata le lettere di decadenza dal beneficio del termine (cfr. docc. 6 e 7 depositate dall'opposta con la memoria *ex art. 183 c. 6, n. 3, c.p.c.*);
- 6) in data 02.02.18, veniva notificata al sig. [REDACTED] a mezzo raccomandata A/R, l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento (doc. 5 fascicolo monitorio);
- 7) in merito al rapporto di finanziamento n. 17170163 l'opposta depositava il relativo contratto ed allegava l'estratto conto al 30.11.2017 (doc. 6 fascicolo monitorio) relativo al periodo compreso tra il 20.03.2010 ed il 31.12.2016, dal quale risulta il saldo debitore finale pari ad € 41.916,94, il cui *an e quantum* è contestato da parte opponente;
- 8) pur essendo il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] stati attinti da preventiva messa in mora, inviata dalla difesa di [REDACTED] e notificata in data 10.10.2016, contenente la specificazione del saldo delle posizioni debitorie (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio; docc. 6 e 7 depositate dall'opposta con la memoria *ex art. 183 c. 6, n. 3,*





c.p.c.), né quest'ultimo né l'opponente risulta aver mai sollevato contestazione in ordine al credito in esame;

9) nella pagina introduttiva del contratto di finanziamento prodotto dall'opposta vengono analiticamente indicati i dati del finanziamento, e nello specifico: l'importo richiesto (€ 50.000), il valore del premio assicurativo (pari ad € 5.021,28), l'importo finanziato (€ 55.741,28), il numero e l'importo delle rate mensili (180 rate da € 562,10; prima ed ultima scadenza 20.03.10 – 20.02.25), le commissioni di istruttoria ed, infine, le percentuali relative al TAN (8,91%) ed al TAEG (9,36%);

10) per quanto riguarda gli interessi moratori, le parti avevano espressamente pattuito che *"in caso di mancato pagamento delle predette somme dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto in misura pari all'1,50% mensile"* (clausola n. 23 *"decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto"* delle Condizioni Generali del contratto – cfr. pag. 3 doc. 3 fascicolo monitorio);

11) contestualmente al contratto di finanziamento il sig. ██████████ sottoscriveva una polizza assicurativa vita e infortuni (denominata *"facoltativa"*), stipulata da ██████████ per la durata di 60 mesi (cfr. doc 3 fascicolo monitorio - contratto di finanziamento): la polizza n. 24893 (modulo di adesione alla polizza sottoscritto dal debitore principale in data 08.02.2010);

12) le spese di copertura assicurativa, pari ad € 470,00, pur essendo state incluse nell'importo finanziato e rimborsato mensilmente dall'opponente, non venivano computate nel TAEG indicato in contratto (circostanza contestata da parte opposta);

Alle superiori premesse in fatto ne segue **in diritto**.

In via preliminare occorre esaminare e dare atto dell'infondatezza dell'eccezione preliminare inerente il dedotto difetto di legittimazione attiva di parte opposta all'azione.





Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non sussiste tale difetto di legittimazione (*id est* titolarità del rapporto dedotto in giudizio) di [REDACTED] [REDACTED] poiché l'opposta ha dato compiutamente prova del fatto che il credito in esame è stato dalla medesima acquistato in data 19.12.2017 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio)¹.

Infatti, l'opposta ha versato in atti copia dell'elenco dei crediti ceduti (cfr. doc. 3 – c.d. Annex), comprovante il fatto che il credito identificato dal numero del contratto di finanziamento (ossia n. 17170163 – doc. 3 fascicolo monitorio) e dal nominativo del debitore principale, sig. [REDACTED] fosse specificatamente ricompreso nell'ambito della suddetta cessione.

Infatti, a tal fine, l'opposta ha prodotto, in sede monitoria, il contratto di cessione del 19.12.17 dal quale si evince che il contratto stipulato tra il sig. [REDACTED] e [REDACTED] sia compreso nella cessione, in quanto l'art. 7.1 del rispettivo contratto prevede, infatti, che *“Le parti si danno reciprocamente atto che, con il presente contratto, hanno inteso trasferire un portafoglio di Crediti rispondenti, alla data del 30/09/2017, alle seguenti caratteristiche e criteri comuni di individuazione (collettivamente i Criteri): (...) 7.1.2 sia stata dichiarata da parte di [REDACTED] la decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine, ovvero il debitore (...) sia stato costituito in mora da [REDACTED] per il mancato pagamento dei Crediti medesimi, prima del 30 novembre 2017 (incluso)”* (circostanza pacifica – cfr. pag. 2 atto di citazione). Al riguardo parte opposta ha prodotto copia delle lettere di decadenza dal beneficio del termine notificate all'opponente, [REDACTED] ed al debitore principale,

¹ *“Grava, infatti, sulla società che intenda affermandosi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco”* (cfr. Tribunale Napoli Nord Sez. III, Sent., 02/08/2022; Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384).





sig. ██████████ in data 13.10.2016, e quindi, anteriormente alla data del 30.11.2017 (cfr. docc. 6 e 7 depositate con la memoria *ex art.* 183 c. 6, n. 3, c.p.c.).

Si ritiene, perciò, che la produzione dei documenti di cui sopra da parte della cessionaria deponga per la dimostrazione che anche lo specifico credito qui in esame abbia formato oggetto dell'evocata cessione.

Anche il possesso del contratto di finanziamento e di tutti gli altri documenti posti a base della domanda depongono di certo, quantomeno in via indiziaria, nello stesso senso. Né peraltro sono emerse circostanze di segno contrario: anzi non risultano nemmeno allegate, ad esempio, richieste di pagamento dello stesso credito qui in esame proveniente dalla cedente o da altro cessionario o, comunque, da terzi.

In merito alla notifica della cessione nei confronti del debitore principale e del coobbligato, si tiene precisare che la stessa rilevi affinché sia agli stessi opponibile, poiché in caso di mancata notifica della cessione al debitore ceduto, i pagamenti da quest'ultimo effettuati nei confronti del cedente sarebbero opponibili al cessionario.

Tuttavia, nel caso in esame, quest'ultimo aspetto della vicenda contrattuale non ha rilevanza dal momento che il debitore ceduto da tempo ormai non pagava né afferma di aver pagato a altri.

In merito al rapporto di finanziamento ed alla validità ed efficacia del relativo contratto, va rilevato come esso rientri nella categoria di contratti in materia bancaria e creditizia, cui è applicabile la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 117 e 127 T.U.B. La prima norma, in particolare, prescrive la forma scritta a pena di nullità dell'intero negozio²; la seconda sancisce che la medesima nullità rientra in quelle che

² Art. 117 T.U.B. "1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.





operano soltanto a vantaggio del cliente e che possono essere rilevate d'ufficio dal Giudice³.

Atteso e premesso che per il contratto di finanziamento è prevista la forma scritta *ad substantiam* ex art. 117 TUB, va poi osservato come in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, costituisse onere dell'opposta produrre il contratto di finanziamento originario, quale fonte negoziale del diritto di credito azionato⁴. Tale allegazione, oltre che necessaria ed indispensabile al fine di provare il fatto costitutivo della pretesa, permetterebbe di accertare i requisiti di forma e sostanza previsti dall'art. 117 T.U.B., nonché di ricostruire in modo puntuale il rapporto intercorso tra le parti,

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

1. a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
2. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

³ Art. 127 T.U.B.: "Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 2, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.

Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.

Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.

Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB."

⁴ Cfr., ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 1, ordinanza 6-6-2018 n. 14640 "in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio".





verificando non solo la data di stipulazione del contratto (e, conseguentemente, la disciplina legislativa concretamente applicabile), ma anche la legittimità delle condizioni concretamente applicate al rapporto contrattuale.

Va in proposito rilevato che l'opposta ha dato la prova del credito azionato in via monitoria, depositando il contratto di finanziamento n. 17170163 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) con le specifiche indicazioni inerenti al capitale erogato, al numero di rate mensili, l'importo di ogni singola rata, i tassi applicati (TAN e TAEG), nonché tutti gli atti di cessione del relativo credito e le comunicazioni al debitore. Ha pertanto assolto al proprio onere probatorio circa la sussistenza della pretesa fatta valere in monitorio.

A fronte di ciò e dell'allegazione dell'estratto conto relativo alle rate di ammortamento non pagate ed al residuo dovuto di Euro 41.916,94, oltre ulteriori interessi di mora, l'odierno opponente non ha fornito la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa, ma si è limitata a contestare l'eccessività della somma ingiunta per difformità del TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato, nonché la debenza della somma ingiunta per l'operatività di una polizza assicurativa a copertura del credito. Quanto invece alla dedotta nullità del contratto di finanziamento per la mancata allegazione allo stesso del piano di ammortamento, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB, la doglianza non merita accoglimento considerato che l'allegazione del piano di ammortamento non è requisito formale di validità del contratto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. 12922/2020⁵ ma anche Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018;

⁵ Secondo cui "la predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni parziali e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione. Mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale. Una volta escluso, quindi, che la redazione del piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del titolo esecutivo, ogni ulteriore apprezzamento circa l'idoneità del titolo medesimo ad individuare con esattezza l'ammontare del credito (liquidità), costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in questa sede".





Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15538 del 13/06/2018) e stante la relativa determinabilità sulla base dei criteri di cui al predetto contratto, quali la durata del piano di rientro (15 anni) con rate semestrali posticipate aventi ciascuna l'importo di Euro 562,10, i criteri di relativa determinazione, l'individuazione del periodo di ammortamento e la misura del relativo tasso.

Tali elementi devono pertanto ritenersi sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione sicché non sussistono, pur in mancanza della allegazione del piano, profili di indeterminatezza che possano giustificare l'applicazione della normativa richiamata dall'attrice opponente.

A ciò si aggiunga che il piano di ammortamento (cfr. doc. 5 depositato dall'opposta con la memoria *ex art.* 183 c. 6, n. 2, c.p.c.) era in ogni caso ben conosciuto dall'opponente, la quale su tale esame ha articolato i motivi di doglianza relativa alla predisposizione dell'ammortamento secondo lo schema "*alla francese*".

Inoltre, quanto alla paventata usurarietà del contratto con piano di ammortamento alla francese, la recente giurisprudenza ha avuto modo di chiarire l'infondatezza di ogni doglianza che legga in chiave di automatismo il rapporto tra ammortamento alla francese ed anatocismo. Come noto, l'ammortamento c.d. alla francese è un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo - comprendendo quindi una quota di capitale ed una quota di interessi le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli "n" anni. Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un





maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante⁶.

Con riferimento invece alla doglianza di parte opponente in merito alla difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato, va infatti subito rilevato che il richiamo alla normativa relativa all'usura ed al superamento del tasso soglia usurario citata dalla coobbligata a propria difesa non risulta pertinente, dovendosi al contrario fare riferimento alla normativa inerente alla struttura ed al calcolo del TAEG al tempo vigente (cfr. Cass. civ. S.U. n. 24675/2017).

Sul punto giova precisare che, trattandosi di contratto di finanziamento stipulato in data 05.02.2010, la normativa *pro tempore* applicabile è, invece, quella descritta dall'art. 2 DM n. 435927/1992⁷, in combinato disposto con quella contenuta nel vecchio art. 124 T.U.B.⁸.

⁶ In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale. Come è stato osservato dalla giurisprudenza di merito, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (cfr.; Cass. n. 34677/2022; Cass. n. 14166/2021 e, nel merito, Tribunale Roma, ord. 20.04.2015; Tribunale Milano, 29.01.2015; Tribunale Rieti, 17.05.2023).

⁷ A norma del quale: "1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.

2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.

3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:





È pacifico che, ai fini che qui interessano dell'inserimento nel calcolo del Taeg, non rileva la definizione contrattuale di "polizza facoltativa", dovendosi invece valutare se la sottoscrizione della stessa ha costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. In sostanza, come ripetutamente osservato dall'ABF, occorre accertare la sussistenza di un "rapporto di connessione particolarmente elevato" tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e al contenimento del rischio della sua insolvenza⁹.

-
- a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
- b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
- c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
- d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
- e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente".

⁸ Sulla scorta del quale: "1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.

2. I contratti di credito al consumo indicano: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore; f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.

4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.

5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore".

⁹ In proposito, il Collegio di Coordinamento ABF, nella decisione n. 1187 del 2017, ha condivisibilmente osservato che "ragionare in senso contrario, dando esclusivo rilievo al mero dato formale della sua sola qualificazione negoziale, comporterebbe, all'evidenza, la possibilità di ridurre sensibilmente, fino ad escluderla, la portata precettiva della normativa di riferimento (art. 121 Tub; nonché, seppure in una diversa prospettiva, art. 28, D.L. n. 1 del 2021), pregiudicando di fatto quel livello elevato (...) di tutela degli interessi dei consumatori della Comunità, cui il legislatore





Quanto all'onere della prova (quando, come nel caso *de quo*, la polizza è stata contrattualmente definita facoltativa), dalle decisioni del Collegio di Coordinamento dell'ABF si ricava che *il consumatore deve provare* che la polizza ha funzione genetica di copertura del credito e che vi è connessione genetica e funzionale tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata.

Applicando le considerazioni di cui sopra, pienamente condivisibili e condivise, al caso di specie, emerge con evidenza la sussistenza di documentali e concordanti indici di obbligatorietà della polizza quali: la contestualità dei contratti e l'idoneità della polizza a contemperare il rischio di insolvenza del debitore.

Resta da considerare se, in presenza della descritta situazione, la banca/intermediario poteva fornire elementi di segno contrario (non bastando, per le ragioni anzidette, lo schermo formale della definizione contrattuale).

Sul punto ha preso posizione convincentemente il Collegio di coordinamento dell'ABF e, nella citata decisione n. 1187 del 2017, ha indicato precisi e condivisi elementi che era onere - qui non assolto - di parte convenuta opposta allegare e provare.

In particolare, quando come nel caso a fronte della qualificazione negoziale di facoltatività della polizza assicurativa il consumatore ha fornito, anche in via presuntiva, la prova di un "*rappporto di connessione particolarmente elevato*" tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa che comporta la qualificazione come obbligatoria della polizza, l'intermediario/finanziatore può difendersi allegando e provando:

nazionale è chiamato dalla normativa comunitaria. (cfr. Considerando n. 9, Direttiva 2008/48/CE) e nella cui direzione si muovono anche gli auspici di IVASS e B.I. per la definizione da parte degli intermediari di modalità e tempi di offerta atti ad evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento....Come confermato anche dai risultati degli accertamenti compiuti dalle Autorità di Vigilanza, il ricorso al solo criterio formale determinerebbe infatti un elevato rischio di falsi negativi, connesso alla qualificazione come facoltative di polizze assicurative, in realtà obbligatorie, con conseguente esclusione del relativo costo dal calcolo del Taeg".





- a) che sono stati illustrati al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza¹⁰;
- b) e/o che condizioni simili, senza la stipula della polizza, sono state offerte ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio¹¹;
- c) e/o che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento¹².

Nel caso di specie, come già anticipato, parte opposta non ha fornito alcuno degli elementi sopra delineati, necessari per avvalorare la natura facoltativa della polizza assicurativa e dunque la sua perdurante esclusione dal calcolo del Taeg.

Alla luce di quanto premesso sopra, si ritiene che il calcolo del TAEG avrebbe dovuto tenere in considerazione le spese dell'assicurazione stipulata dal debitore principale, sig. [REDACTED] a copertura del debito.

Premessa l'obbligatorietà dell'inclusione delle spese assicurative all'interno del TAEG e, dunque l'evidente erronea indicazione del medesimo in fase di predisposizione del contratto, è tuttavia opportuno rilevare come il tenore letterale della norma induca a ritenere che la nullità della clausola determinativa del tasso si riscontri solo in ipotesi di

¹⁰ "In tal caso può infatti ritenersi che la prospettazione della comparazione dei costi, con o senza polizza, rafforzi il significato della facoltatività indicata nel contratto, poiché consente una consapevole scelta economica del cliente tra la conclusione del contratto di finanziamento con o senza la polizza assicurativa. Tale prova contraria è del resto agevolata dagli obblighi imposti a carico del finanziatore delle Disposizioni in materia di trasparenza, secondo cui la scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l'offerta contestuale, accanto ad un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo: (...) (d) che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di trasparenza e di correttezza e, in particolare, che: (...) al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e di vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui si sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva (...) Di conseguenza, la mancata illustrazione al cliente del costo complessivo del finanziamento, con o senza servizio accessorio, non può che confermare - in presenza degli indici presuntivi sopra individuati - la natura obbligatoria della polizza assicurativa".

¹¹ "L'erogazione di finanziamenti a condizioni del tutto analoghe a favore di soggetti con merito creditizio omogeneo a quello del debitore assicurato, anche in assenza di polizza assicurativa, può considerarsi infatti un chiaro indice a favore della natura facoltativa della polizza assicurativa, che alla luce della prassi seguita dall'intermediario finanziatore, può ritenersi irrilevante per la concessione del credito e per la determinazione delle condizioni offerte".

¹² "Infatti l'attribuzione di un recesso così confezionato rivela la indifferenza della polizza sulla pattuizione delle condizioni del prestito".





assenza della stessa o di una sua nullità nelle fattispecie espressamente contemplate dalla disciplina allora vigente, non anche in caso di difformità fra tenore della clausola e condizioni effettivamente praticate (TAEG c.d. “erroneo”). In tal caso, ove fosse provato che la difformità avrebbe indotto l’opponente a non contrarre, causando a costui un danno, potrebbe eventualmente fondarsi *un’azione risarcitoria*¹³ - rispetto alla quale sarebbe comunque legittimato il mutuatario - che tuttavia non è stata formulata nel presente giudizio, posto che l’opponente si è limitato a chiedere l’applicazione del tasso sostitutivo *ex art. 124 c. 5 T.U.B.*

Ad ogni buon conto, nel caso di specie il costo complessivo del finanziamento risulta comunque ricavabile dalle singole voci di spesa indicate in contratto, ove viene fatto espresso riferimento alle spese assicurative.

Pertanto, sebbene il TAEG indicato non tenesse conto delle spese assicurative - le quali, essendo funzionalmente connesse al finanziamento e volte alla copertura del rischio di insolvenza del debitore, dovevano essere effettivamente comprese nel calcolo - l’indicazione erronea contenuta nel contratto rispetto al valore effettivo del TAEG (risultato senza dubbio più alto rispetto a quello indicato, in quanto comprensivo dei costi di assicurazione) non comporta l’automatica sostituzione *ex art. 117 TUB*, in quanto si tratta di difformità non incidente sull’onerosità complessiva del finanziamento, che è comunque agevolmente ricavabile dalle voci di costo menzionate in contratto.

Tale assunto risulta conforme con il principio di diritto sostenuto dalla Suprema Corte, e da ultimo confermato dalla recente sentenza Cass. Civ. n. 39169/2021, sulla scorta della quale *“In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi*

¹³ Cfr. provvedimento Collegio di coordinamento dell’Abf n. 10621/2017.





ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.

Per quanto riguarda, infine, la condanna al pagamento degli interessi di mora contrattuali, si tiene precisare che le eccezioni sollevate dall'opponente sul punto risultano prive di fondamento.

In linea di principio la comunicazione della lettera di decadenza dal beneficio del termine, in un contratto di durata, quale deve considerarsi il finanziamento, comporta la risoluzione di diritto del rispettivo rapporto contrattuale (e/o comunque l'esigibilità di tutto il credito con il venir meno del piano di ammortamento).

In entrambi i casi si determina l'esigibilità delle rate scadute e non pagate fino alla data della decadenza dal beneficio del termine, del capitale finanziato e che residua in quel momento (ossia di quella depurata dagli interessi che sulla base del piano di ammortamento alla francese avrebbero fatto parte delle rate) ed, infine, degli interessi di mora¹⁴.

Nella fattispecie in esame, quando avveniva la cessione, il debitore era già insolvente (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio – dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del 28.07.2016): la circostanza veniva messa a conoscenza del debitore principale e della

¹⁴ Sul tema del computo degli interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che *“nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”* (Cass. n. 26286/2019).





coobbligata con le lettere raccomandate A/R notificate in data 10.10.2016 provenienti da [REDACTED] poi ribadite con il ricorso monitorio ed unito decreto.

La suddetta notificazione della decadenza dal beneficio del termine, avvenuta come conseguenza dell'inadempimento del debitore principale, ha determinato la risoluzione del rapporto di finanziamento *de quo*.

A seguito dell'effetto risolutivo così prodottosi, a carico del debitore principale e del coobbligato permaneva l'obbligo di corrispondere le rate insolute dal febbraio 2016 al luglio 2016, comprensive sia di quota capitale che di quota interessi, in quanto la risoluzione, dispiegando efficacia *ex nunc* per effetto dell'art. 1458 c.c., non si estende alle prestazioni già effettuate, ovverosia alle rate scadute ed insolute prima dell'esercizio da parte della banca/ intermediario del diritto di risolvere il contratto, per le quali permane a carico dei debitori l'obbligo di corrispondere sia l'intero ammontare della rata, comprensivo di quota capitale e quota interessi, sia gli interessi moratori convenzionalmente determinati sull'intero ammontare della rata, mentre la risoluzione produce l'attualizzazione delle rate in scadenza relativamente alla sola quota capitale, e con esclusione della c.d. quota interessi che, avendo natura compensativa del godimento del capitale concesso a finanziamento, presuppongono la operatività del rapporto contrattuale. Sul capitale così complessivamente formato da rate scadute ed insolute all'atto di esercizio della risoluzione, e quota capitale di tutte le rate in scadenza, devono essere applicati gli interessi di mora al tasso convenzionale.

Perciò, premesso che gli interessi moratori hanno la funzione di risarcire il danno subito a causa del ritardo nel pagamento del debito – danno legato alla perdita corrispondente all'utilità che il creditore avrebbe conseguito in caso di tempestivo adempimento – si ritiene che, nel caso di specie, l'opponente sia tenuta al pagamento degli stessi nella misura pattuita dalle parti nel contratto di finanziamento in oggetto.





Sulla base delle superiori premesse e considerato il consolidato principio di diritto per cui l'opposizione al decreto ingiuntivo non introduce un giudizio limitato all'accertamento della legittimità del decreto ingiuntivo opposto ma un giudizio sul merito della pretesa creditoria azionata sin dalla fase monitoria da parte del creditore ricorrente e opposto (Cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. III, 12/01/2006, n. 419, Cass. civ., Sez. II, 10/09/2009, n. 19560 Cass. civ., Sez. I, 03/09/2009, n. 19120 in base alle quali *“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria”*) al rigetto dell'opposizione (ad eccezione di quanto statuito in punto mancata inclusione delle spese assicurative nel calcolo del TAEG) consegue la conferma della pretesa creditoria azionata in sede monitoria e, cioè, del d.i. opposto.

Infine, tenuto conto del valore della domanda e della assenza di istruttoria in senso stretto, le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.6884/2020 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così





provvede:

1. **Rigetta** l'opposizione al D.I. n. 179/2020 emesso dal Tribunale di Verona.
2. **Dichiara tenuta e condanna** parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 0,00 per esborsi ed in € 6.400 per compensi difensivi; oltre Iva e Cpa come per legge ove dovute e oltre rimborso spese generali al 15%.

Così deciso in Verona il 18.7.2023

Il Giudice

dott. [REDACTED]

